
	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Mons. Pasquale Guerriero” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado Codice Meccanografico: AVIC842008 – Codice Fiscale: 92041320646 Indirizzo: Via De Sanctis s.n.c., 83021 Avella (AV) – sito web: www.icavella.it peo: avic842008@istruzione.it – pec: avic842008@pec.istruzione.it – Tel/fax n. 081 8251321</p>	
--	---	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MONS.P. GUERRIERO"-AVELLA
Prot. 0001636 del 21/05/2021
 07 (Uscita)

*A tutto il personale a.t.a. dell’Istituto
 e, p.c., al Dirigente Scolastico*

Oggetto: Circolare relativa al Piano ferie estivo del Personale a.t.a. a.s. 2020/2021

- VISTO l’art. 13, comma 11 del C.C.N.L. 2006-09, il quale dispone che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale a.t.a. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto”;
- VISTO il Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021, sottoscritto con le Parti sindacali in data 23 dicembre 2020;
- VISTO l’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, il quale dispone che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”;
- CONSIDERATO che il personale collaboratore scolastico, a differenza del personale docente, può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruiti (cfr. Circolare U.S.R. Lazio n. 40 del 4 febbraio 2021);
- VISTO il parere n. 154 del 20 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, Sezione I, relativo al divieto di monetizzazione delle ferie non godute;
- CONSIDERATO che il personale a.t.a. a tempo determinato deve usufruire delle ferie, dei recuperi compensativi e delle festività soppresse entro la scadenza dell’incarico, in quanto non è permesso il pagamento;
- VISTI i Pareri dell’ARAN CFL72, RAL1051 e RAL1424, relativi al potere del Datore di lavoro di disporre le ferie d’ufficio in caso di inerzia del lavoratore, considerando, in particolare, che l’istituto delle ferie “non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L’art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. L’art.2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l’art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66/2003”.
- VISTO il Provvedimento del D.S. prot. n. 1766 del 19/09/2020 con il quale sono state emanate le direttive di massima al D.S.G.A. per la predisposizione del Piano delle attività del personale a.t.a. e, in particolare, l’art. 6, il quale dispone che “Per le ferie estive [la richiesta di ferie] dovrà pervenire entro la fine del mese di maggio. Le ferie saranno concesse [dal D.S.] previo parere favorevole del D.S.G.A.. Il D.S.G.A. dovrà predisporre un dettagliato piano di ferie da sottoporre all’approvazione del D.S. entro [...] il 31 maggio per le ferie estive”;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Mons. Pasquale Guerriero”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado

Codice Meccanografico: AVIC842008 – Codice Fiscale: 92041320646

Indirizzo: Via De Sanctis s.n.c., 83021 Avella (AV) – sito web: www.icavella.it

peo: avic842008@istruzione.it – pec: avic842008@pec.istruzione.it – Tel/fax n. 081 8251321



- VISTO il Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari per l’anno scolastico 2020/2021 prot. 1872 del 25/09/2020, adottato con provvedimento del D.S. prot. n. 2104 del 06/10/2020, il quale regola le modalità di richiesta e fruizione delle ferie da parte del personale a.t.a.;
- VISTA la Proposta di modifica al Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari per l’anno scolastico 2020/2021, presentata dal D.S.G.A. con documento prot. n.1174 del 21/04/2021 e adottata dal D.S. con provvedimento prot. n. 1177 del 21/04/2021;

COMUNICA

- che tutto il **personale a.t.a. con contratto a tempo indeterminato** deve presentare formale richiesta di fruizione ferie, festività soppresse e recupero per il periodo 12/06/2021 – 21/08/2021, **entro e non oltre il 31/05/2021**.
- che tutto il **personale a.t.a. con contratto a tempo determinato al 12/06/2021** deve presentare formale richiesta di fruizione ferie, festività soppresse e recupero **entro e non oltre il 26/05/2021**.

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruita tutte irrinunciabilmente entro il 21/08/2021, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 12/06/2021 e il 31/08/2021.

I primi quattro giorni di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse.

La richiesta di fruizione ferie va consegnata all’Assistente Amministrativo Sig.ra Annamaria Schettino.

La fruizione avverrà tassativamente secondo il Piano delle ferie concordato con il D.S.G.A. ed autorizzato dal D.S.

Il Piano delle ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie estive a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste delle ferie estive, **entro il 10 giugno 2021** sarà predisposto il Piano delle ferie, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) il piano di ferie rispetterà il principio dell’alternanza garantendo la copertura di tutti i settori di servizio;
- b) nel caso in cui tutto il personale della medesima qualifica richieda la fruizione dello stesso periodo, sarà modificata la richiesta del dipendente disponibile alla modifica o allo scambio del proprio periodo di ferie;
- c) in mancanza di personale disponibile alla modifica o allo scambio, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, prevalendo coloro che non hanno già usufruito del medesimo periodo di ferie nel precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio;
- d) nel caso in cui non sia possibile rispettare nessuno dei criteri precedenti, si procederà mediante sorteggio nominativo pubblico tra tutti coloro che hanno presentato la richiesta di ferie nel medesimo periodo.

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano di ferie subisca modifiche nella sua struttura portante.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica deve essere assicurato il servizio giornaliero di almeno 3 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi (di cui almeno 1 per l’area personale), il numero dei quali può essere ridotto o aumentato per ragioni di servizio.

La presente viene affissa nelle bacheche fisiche di ogni plesso e pubblicata sul sito web istituzionale – Area A.T.A.

Avella, lì 21.5.2021

Il D.S.G.A.
Andrea Melillo